



## Istituto Comprensivo MALASPINA - MASSA

e-mail [msic81800c@istruzione.it](mailto:msic81800c@istruzione.it) | PEC [msic81800c@pec.istruzione.it](mailto:msic81800c@pec.istruzione.it) | web <https://malaspina.edu.it/>

CODICE MECCANOGRAFICO **MSIC81800C** - CODICE FISCALE **92018270451**

**Presidenza, Segreteria, Secondaria I grado "Moroello Malaspina"** via Palestro 43 - 54100 Massa MS | tel. 0585 42079 | fax 0585 812865  
**Primaria "Dante Alighieri"** via San Giovanni Battista La Salle 1 - 54100 Massa MS | tel. e fax 0585 488688  
**Primaria "Giosuè Carducci"** via Marina Vecchia 160 (loc. Poggioletto) - 54100 Massa MS | tel. e fax 0585 254043  
**Infanzia "Camponelli"** via fratelli Rosselli 1 - 54100 Massa MS | tel. e fax 0585 44889  
**Infanzia "La Salle"** via San Giovanni Battista La Salle 1 - 54100 Massa MS | tel. 0585 489797 | fax 0585 488688

Circolare n. 18 del 15/09/2021

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori  
Al Personale ATA  
A tutti i portatori di interesse  
ALBO / ATTI  
SITO WEB

### OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS

Visto il D.M. n. 257/2021 Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

Visto il Piano Scuola 2021/2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

Visto il Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico sull'attuazione del Green pass.

Visto l'aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)

Visto l'articolo 2 comma b) del D. lgs 81/08 che individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro;

Visto il D.L. 122 del 10.09.2021. In particolare:

*Art. 9-ter. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).*

*2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo*

*9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

Il Dirigente Scolastico

COMUNICA

quanto segue:

fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda ad ogni struttura scolastica, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la Certificazione Verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si precisa, dunque, che tale estensione dell'obbligo, precedentemente riguardante solo il personale scolastico, riguarda adesso anche i genitori che dovessero richiedere l'accesso per documentate ragioni indifferibili e non risolvibili da remoto, nonché tutti gli operatori esterni (addetti refezione scolastica, esperti esterni, addetti manutenzione ecc.).

In attesa di indicazioni da parte del Miur che chiariscono se con accesso "alle strutture delle istituzioni scolastiche" si intenda l'ingresso dentro gli edifici e i locali e non il semplice accesso ai cortili per portare o riprendere gli alunni, si comunica ai genitori che il controllo del Green Pass sarà effettuato esclusivamente per coloro che avranno necessità di entrare nei vari edifici scolastici per riunioni, convocazioni, incontri con segreterie, ecc.).

I collaboratori scolastici e i fiduciari di plesso sono tenuti al controllo della certificazione verde come già disposto.

La verifica della validità del GREEN PASS è fatta utilizzando l'apposita applicazione denominata App Verifica C19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore e senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione del green pass.

Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR

Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità solo per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si ricorda che il controllo del Green Pass costituisce una ulteriore misura di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto rimangono ferme tutte le altre misure di sicurezza già disposte (come, a titolo di esempio, quelle minime indicate dall'art. 1 del D.L. 111/2021: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"; divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°).

La presente comunicazione - che potrebbe subire modifiche e/o integrazione che saranno comunicate tempestivamente agli interessati - viene pubblicata all'Albo on line dell'istituzione scolastica e sul sito web dell'istituto ai sensi del D.lgs 241/90 e del C.A.D. D.lgs 82/05 e assume valore di notifica nei confronti degli interessati.

Massa, 15/09/2021

Il Dirigente Scolastico  
Marcella Bertocchi